

Attualità

Bonus consulenza su quotazione Pmi, le istanze da oggi al 31 marzo 2022

1 Ottobre 2021

L'agevolazione, prorogata dall'ultima legge di bilancio a tutto il 2021, è volta a rafforzare la patrimonializzazione e a favorire la crescita anche organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese

Al via le istanze per il credito d'imposta per i costi di consulenza sostenuti nel 2021 per la quotazione sui mercati regolamentati della Ue delle Pmi, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, **commi 89-92** della legge n. 205/2017), regolato dal **decreto del 23 aprile 2018** del ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha definito le modalità e i criteri di concessione, ed esteso al 31 dicembre 2021 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, **comma 230** della legge n. 178/2020), vedi articolo "**Bonus quotazione Pmi, dalla proroga le nuove scadenze per le domande**".

Le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021 possono essere presentate da oggi, 1° ottobre 2021, al 31 marzo 2022 e devono essere inviate telematicamente all'indirizzo email **Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it**. La **richiesta**, in sintesi, deve contenere:

- gli elementi identificativi della società
- l'ammontare dei costi agevolabili sostenuti
- la delibera di ammissione alla quotazione
- il credito d'imposta richiesto
- la dichiarazione sostitutiva con i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (articolo 85, Dlgs n. 159/2011).

Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, il ministero dello Sviluppo Economico, verificati requisiti e costi, determina sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, la percentuale

massima del credito d'imposta e comunica alle Pmi il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

L'agevolazione, finalizzata a favorire la crescita anche in termini organizzativi e gestionali delle Pmi, prevede che le piccole e medie imprese che intendono quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possano fruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.

Lo sconto non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione, esclusivamente in compensazione nel modello F24 (**articolo 17** del Dlgs n. 241/1997), tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Sono ammissibili al *tax credit* i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

- a) attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento
- b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato
- c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione
- d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive e nella conseguente preparazione di un report, inclusa la *due diligence* finanziaria
- e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione
- f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la *due diligence* legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa
- g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'*investment case*, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Sono agevolabili i costi direttamente connessi allo svolgimento di tali attività prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici, al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

di

Cristiana Carta

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/bonus-consulenza-quotazione-pmi-istanze-oggi-al-31-marzo-2022>